

Studi storici dedicati a Orazio Cancila

a cura di

Antonino Giuffrida, Fabrizio D'Avenia, Daniele Palermo

16***

M Quaderni
editrice
mediterranea
ricerche storiche

16

Quaderni – Mediterranea. Ricerche storiche

ISSN 1828-1818

Collana diretta da Orazio Cancila

Comitato scientifico: Walter Barberis, Pietro Corrao, Domenico Ligresti, Aurelio Musi, Walter Panciera, Alessandro Pastore, Luis Ribot García, Angelantonio Spagnoletti, Mario Tosti

Studi storici dedicati a Orazio Cancila / a cura di Antonino Giuffrida, Fabrizio D’Avenia, Daniele Palermo. - Palermo :Associazione Mediterranea. – v.
(Quaderni Mediterranea. Ricerche storiche; 16)
ISBN 978-88-96661-03-1 (on line)

1. Storia – Scritti in onore. I. Cancila, Orazio II. Giuffrida, Antonino III. D’Avenia, Fabrizio IV. Palermo, Daniele
907.202 CCD-22 SBN Pal0233465

CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana
“Alberto Bombace”

2011 © Associazione no profit “Mediterranea” - Palermo
on line sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it

STUDI STORICI DEDICATI
A ORAZIO CANCELLA

TOMO III

Alessandro Pastore

SUICIDI, OMICIDI, VELENI

NOTE DI STORIA GIUDIZIARIA E DI MEDICINA LEGALE

I. Nel 1601 venne pubblicato ad Anversa un trattato di criminalistica opera di Josse de Damhoulder, un autorevole giurista della città di Bruges, consigliere prima di Carlo V e poi di Filippo II. L'edizione era accompagnata da una ricca serie di immagini che illustravano le modalità con cui venivano compiuti i reati più diffusi, nonché le fasi della procedura penale sino alla esecuzione della sentenza. Tra esse non mancano raffigurazioni delle modalità dell'omicidio, tra cui l'avvelenamento, e ve n'è anche una del suicidio. Quest'ultima immagine ci mostra tre possibili forme della soppressione di sé: in primo piano appare un giovane che si impicca con una fune ad una trave nella sua abitazione, di lato un altro si trafigge il torace con un coltello, sullo sfondo un uomo anziano si accinge a gettarsi in un pozzo.



XC. De homicidio suiipsius

l'uomo appeso è già cadavere, il secondo ha appena vibrato l'arma contro il suo corpo, il terzo ha solo appoggiato il piede al muretto che circonda il pozzo prima di lanciarsi nel vuoto. Non compare invece nell'immagine, né nel testo che l'accompagna, il ricorso al veleno, che probabilmente non era a quei tempi il mezzo più consueto per «congedarsi dal mondo». Eppure non mancano le testimonianze, qualitative e quantitative, che provano come l'uso delle sostanze tossiche fosse mirato soprattutto all'eliminazione di avversari pubblici e di nemici privati, ma anche diretto a realizzare – come scrive il Damhoulder – un «homicidium sui ipsius»¹.

Questa fonte visuale non viene considerata dall'ampio lavoro di scavo e di riflessione sulla storia e la sociologia del suicidio in Europa e in Oriente condotto da Marzio Barbagli che, nello specifico, non trascura le osservazioni del giurista delle Fiandre sulla maggior gravità della morte di sé rispetto all'omicidio e sulle ragioni che inducono ad infliggere una pena esemplare e infamante al corpo del suicida. L'autore della ricerca ha mosso critiche fondate alla teoria di Émile Durkheim, rilevando il notevole incremento della casistica di morte volontaria a partire dal Cinquecento, e soprattutto dal tardo Seicento². L'analisi e la ricostruzione di Barbagli non solo ha permesso di accertare le variazioni numeriche dei casi di suicidio, anche in una fase storica in cui l'elaborazione dei dati quantitativi era quanto mai rudimentale e la cultura statistica restava ad uno stadio embrionale, ma riesce anche a cogliere efficacemente i mutamenti che intervengono negli atteggiamenti culturali, morali e religiosi di fronte alla morte autoinflitta. Tali mutamenti riflettono anche la questione della secolarizzazione della morte che – secondo Durkheim – si affaccia più precocemente, in analogia al weberiano *Geist der Kapitalismus*, nelle aree territoriali protestanti rispetto a quelle cattoliche. L'ignominia del suicida, che, come ricordava il fiammingo Josse de Damhoulder, a causa del suo atto perde contemporaneamente la vita del corpo e quella dell'anima, esige un rituale di degradazione del cadavere, come la sospensione alla forca, se non azioni ancor più

¹ J. de Damhoulder, *Praxis rerum criminalium*, “sumptibus viduae et haeredum Ioann. Belleri”, Anversa, 1601, pp. 349-352 (la figura si trova fra le pp. 350 e 351)

² M. Barbagli, *Congedarsi dal mondo. Il suicidio in Occidente e in Oriente*, il Mulino, Bologna, 2009, pp. 33-34, 39. Sull'argomento, ma con taglio molto differente, si segnala anche il recentissimo P.L. Bernardini, *Le rive fatali di Keos. Il suicidio nella storia intellettuale europea da Montaigne a Kant*, Fondazione Ariodante Fabretti, Torino, 2009.

umilianti, che venivano intese come uno «spettacolo» ed un «segno» mostrati al popolo dei sudditi e dei fedeli per dissuaderli da un crimine tanto perverso quanto infame.

Rispetto al quadro generale ora ricostruito da Barbagli, non erano mancate altre indagini, sia pure più circoscritte nello spazio e più limitate nell'arco cronologico, come quella a suo tempo pionieristica avviata da Louis Chevalier nell'ambito di uno studio delle condizioni di vita dei lavoratori nella Parigi dell'Ottocento: l'autore non aveva infatti trascurato il problema della frequenza del suicidio che riguardava soprattutto gli appartenenti ai gruppi esclusi dal mondo del lavoro produttivo o che ne venivano espulsi nelle congiunture più critiche. Fra i 7.270 episodi di fine violenta della vita censiti fra il 1839 e il 1848 prevalgono nettamente, come causa di morte volontaria, le asfissie (carbone; annegamento; strangolamento), seguite dalle cadute intenzionali, dall'uso delle armi da taglio e da fuoco, e infine dal veleno documentato in 369 casi (5,1% del totale)³. Dunque una percentuale non irrisoria, e che non conosce una tendenza alla diminuzione negli anni considerati; diversa la situazione degli omicidi per avvelenamento, che tendono invece a calare, in quanto a partire dalla fine degli anni Trenta dell'Ottocento vi era ormai la possibilità di accertare, da parte dei tossicologi, le tracce di arsenico presenti negli organi interni del cadavere, e dunque di poter individuare e di sanzionare il responsabile del reato. Allargando il discorso al quadro statistico dell'intera Francia, il numero dei casi di morte volontaria attribuiti ad assunzione di veleno è di 691 rispetto ad una cifra complessiva di 30.306 suicidi (di cui 22.854 maschi e 7.452 donne), distribuiti fra 464 uomini e 227 donne.

Dunque emerge a prima vista non solo una maggiore frequenza proporzionale del ricorso a sostanze tossiche da parte della popolazione femminile rispetto a quella maschile, ma anche un ruolo decisivo della città capitale nel far lievitare i tassi di suicidio e, in particolare, quelli indotti dall'uso di veleno. Come si esprimeva un medico legale italiano alla metà dell'Ottocento, commentando questi dati non senza riversarvi una buona dose di riprovazione moraleggiante: «Parigi, centro di scienze, di lettere e arti e di civiltà, offre pure tutte le compiacenze desiderevoli, per adescare le ardenti immaginazioni della gioventù la quale incontrandovi i più crudeli disinganni in

³ L. Chevalier, *Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la première moitié du XIXe siècle*, Plon, Paris, 1958, pp. 350, 358.

mezzo alle più belle speranze, cerca col suicidio finire una vita tormentata dagli insaziabili desiderj di voluttà, di gloria e di ricchezza»⁴. Spostando il fuoco dell'attenzione agli ultimi due decenni dell'Ottocento, i numeri dimostrano invece una oscillazione nel ricorso al veleno come strumento idoneo a sopprimere violentemente la propria vita: raffrontando l'anno 1897, che registra il più alto numero di suicidi per avvelenamento (254), con il 1882 quando essi sono stimati 124, che è la quota più bassa del ventennio considerato, la loro percentuale rispetto al dato totale aggregato varia dal 3,03% al 1,72%. Inoltre vale la pena notare che, anche sullo scorcio del secolo, i casi maschili prevalgono numericamente su quelli femminili come cifra assoluta, e solo in 4 anni su 20 si afferma una tendenza di segno contrario⁵.

Se si raffronta la realtà francese con la situazione d'Oltremarica, i dati mostrano invece una tendenza all'incremento delle percentuali di suicidio tramite l'uso di sostanze tossiche nell'Inghilterra del secondo Ottocento: in una comparazione a distanza di mezzo secolo, fra l'anno 1861 e il 1911, i casi di impiego del veleno passano dal 7% al 14% del totale, rivelando tassi ancor più elevati di crescita per quanto riguarda la parte femminile della popolazione, mentre essi quasi si dimezzano, passando dal 48% al 29%, riguardo agli episodi di morte autoinflitta per strangolamento dovuto ad impiccagione⁶. In questa fase, nuove norme legislative tendono a limitare lo smercio di prodotti pericolosi, a controllare le procedure di vendita nelle farmacie e a registrare i dati degli acquirenti; peraltro il mercato e il consumo delle sostanze tossiche non mostra subire delle significative riduzioni. Il problema di imprimere un maggior rigore nel cercare di limitare la circolazione dei composti tossici era ben presente anche nella discussione pubblica e nel dibattito scientifico che si svolgevano anche negli altri paesi europei fra Otto e Novecento. In Italia l'aumento sensibile del numero di suicidi con l'impiego del cosiddetto

⁴ G. Lazzaretti, *Le affezioni mentali considerate nei loro rapporti colle questioni medico-giudiziarie o la giurisprudenza civile e criminale applicata ai disordini della umana ragione*, Tip. Baracchi, Firenze, 1861, p. 102.

⁵ C. Vibert, *Précis de médecine légale*, Librairie J.-B. Baillière et fils, Paris, 1903, pp. 294-295. Sui processi per avvelenamento, le indagini tossicologiche in merito e l'impatto sull'opinione pubblica, cfr. F. Chauvaud, *Les experts du crime. La médecine légale en France au XIXe siècle*, Aubier, Paris, 2000, pp. 188-208.

⁶ O. Anderson, *Suicide in Victorian and Edwardian England*, Clarendon Press, Oxford, 1987, pp. 172, 361.

sublimato corrosivo (cioè il cloruro mercurico: HgCl_2), attestato agli inizi del nuovo secolo dai dati statistici riferiti al contesto nazionale e ad alcune aree urbane, sollecita alcune prese di posizione assai ferme nell'applicazione delle norme sulla vendita dei veleni e, nello specifico, nel tentativo di ridurre l'uso medico-sanitario del sublimato quale sostanza antisettica⁷. Il controllo delle sostanze tossiche non era tuttavia facile da realizzare; farmaci assai diffusi anche nelle abitazioni private, come il laudano o il cianuro di potassio, utilizzato quest'ultimo per sviluppare le prime fotografie anche da parte di singoli appassionati, si prestavano agevolmente agli impieghi delittuosi, diretti contro la propria persona o contro quelle degli altri⁸.

Il problema infatti non era solo quello dei casi di suicidio. Resta attestato, attraverso una ricognizione dei processi tenuti al tribunale dell'Old Bailey di Londra tra la metà del Settecento e il tardo Ottocento, che i composti arsenicali avevano un ruolo importante nei casi di omicidio, o di tentato omicidio. Era una tendenza di lunga durata, che aveva goduto la sua massima fortuna nel Rinascimento italiano e nella Francia di Luigi XIV: su 83 processi per veneficio celebrati a Londra tra 1739 e 1878 (ma ben 63 si collocano fra il 1839 e il 1878) in 25 di essi viene accertata la natura della sostanza tossica impiegata, e l'arsenico prevale (19) sul laudano (9), sull'acido ossalico (6) e sull'acido idrocianico ovvero cianidrico (5)⁹. Quanto al dato congiunturale, sono significativi gli esiti di un'inchiesta svolta nel 1837 dai *Coroners* di Inghilterra e Galles: rispetto ai 540 avvelenamenti oggetto di indagine, emergono 27 episodi di suicidio, pari dunque al 5% del totale¹⁰. Infine una valutazione espressa su un arco temporale di più lunga durata, dal 1750 al 1914, ha rivelato che nel 45% degli episodi di avvelenamento passati al vaglio delle corti di giustizia i com-

⁷ F. Leoncini, *Sulla frequenza dei suicidi per sublimato corrosivo*, «Archivio di antropologia criminale, psichiatria e medicina legale», XXXVII (1916), pp. 92-93. Nel 1912 a Firenze il 68% dei suicidi per avvelenamento, a Roma il 57% era imputabile all'impiego di sublimato corrosivo.

⁸ Ivi, pp. 364-366.

⁹ T.R. Forbes, *Surgeons at the Bailey. English Forensic Medicine to 1878*, Yale University Press, New Haven-London, 1985, pp. 127-128. Ma si veda ora la ricerca analitica ed informata di K.D. Watson, *Poisoned Lives. English Poisoners and Their Victims*, London-New York, Humbledon and London, 2004, oltre al saggio di I. Burney, *Poison, Detection, and the Victorian Imagination*, Manchester University Press, Manchester-New York, 2006.

¹⁰ T.R. Forbes, *Surgeons at the Bailey* cit., p. 127.

posti arsenicali risultato essere i più diffusi a scopo criminale¹¹. Per quanto poi riguarda il periodo successivo agli anni quaranta dell'Ottocento, occorrerebbe valutare le variazioni nell'utilizzo delle sostanze tossiche in ragione dello strumento messo a punto nel 1836 dal chimico inglese James Marsh che trova un nuovo metodo per tracciare la presenza dell'arsenico tanto allo stato puro quanto all'interno di sali composti e formati dall'unione di acido arsenico oppure arsenioso con sostanze alcaline¹². Un test che fu rapidamente sperimentato e messo in atto già nel corso di un processo dell'Old Bailey agli inizi del 1839¹³.

Ma proviamo ora ad arretrare nel tempo. Attestandoci tra la fine del medioevo e gli inizi dell'età moderna, risulta già possibile raccogliere alcuni dati quantitativi, anche se non statisticamente tarati. Da un dossier costruito su 484 casi di suicidio riscontrati nell'Europa medievale, desunti da un insieme di fonti di svariata natura (carte giudiziarie, cronache narrative, vite di santi, ecc.), prevale nettamente la modalità dell'impiccagione, seguita dall'annegamento e dall'uso di armi da taglio (proprio secondo quanto abbiamo visto emergere dall'illustrazione del trattato di Josse de Damhouder). Il ricorso al veleno è limitato a rari eventi attestati nelle fonti agiografiche e, significativamente, nei registri di mortalità dello Stato di Milano agli scorsi del Quattrocento, che attestano come su tre soli casi di fine volontaria della vita due vedano l'utilizzazione del veleno. Essi riguardano due serve, l'una di 18 anni, non del tutto sana di mente, che impiega una dose d'arsenico, mentre l'altra, di 21 anni, si serve di «argento sublimato», cioè di sublimato corrosivo (cloruro mercurico)¹⁴. Dai dati di origine giudiziaria, più compatti e meno frammentati, emerge invece che nell'Inghilterra della prima età moderna le tecniche di suicidio con il veleno incidono con percentuali ben più elevate, nella misura del 3% del totale, e riguardano maggiormente le donne rispetto agli uomini¹⁵. L'assunzione all'interno del proprio

¹¹ K.D. Watson, *Poisoned Lives* cit., p. XII.

¹² J. Marsh, *Account of a Method of separating Small Quantities of Arsenic from Substances with which it may be mixed*, «The Edinburgh New Philosophical Journal», XXI (1836), pp. 229-236.

¹³ T.R. Forbes, *Surgeons at the Bailey* cit., p. 137.

¹⁴ A. Murray, *Suicide in the Middle Ages. I. The Violent against Themselves*, Oxford University Press, Oxford, 1998, pp. 464, 465-469.

¹⁵ M. Mac Donald - T.R. Murphy, *Sleepless Souls. Suicide in Early Modern England*, Clarendon Press, Oxford, 1990, p. 227.

corpo di prodotti tossici, come del resto il loro uso esterno per chiari intenti delittuosi, confermerebbe dunque un rapporto di maggiore contiguità ravvisato fra la donna e il veleno, un rapporto privilegiato su cui gli esempi degli antichi e gli stereotipi dei moderni hanno costantemente insistito¹⁶.

I casi clinici illustrati dalla letteratura medica nonché gli scritti dei pionieri della tossicologia rivelano episodi documentati di questa stretta associazione. Così un medico olandese del Seicento, compilandone un trattato di tecnica autoptica, ricorda il caso del ritrovamento del corpo di una monaca su una strada di Groninga; l'ispezione del cadavere da parte di un'ostetrica rivela le tracce di un parto recente, e suggerisce che si possa trattare di un suicidio motivato dalla vergogna per lo scandalo di natura sessuale. L'autore (che, evidentemente a beneficio del lettore inesperto dell'organizzazione interna della Chiesa di Roma, definisce le monache come delle «virgines Sacris Pontificiis deditae») dà conto dell'esito dell'autopsia, che conferma la presenza di veleno nella secondina, cioè nella placenta e negli annessi al feto espulsi dopo il parto, e rafforza il sospetto originario di una morte volontaria tramite l'ingestione di una sostanza tossica¹⁷. Sul fronte confessionale opposto, quello evangelico-riformato, è stato di recente riportato il caso esemplare di un duplice suicidio, commesso da una coppia di coniugi a distanza di un anno uno dall'altro, ed avvenuto nel 1770-1771 nel villaggio montano di Brusio in Val Poschiavo, parte del territorio grigionese: la donna assume il veleno cedendo ad un «orribile eccesso dalla natura, legge divina et humana proibito» - come rivela il colloquio avuto con il pastore riformato del luogo prima di morire -, l'uomo invece usa contro di sé il coltello, dopo aver redatto un testamento ove si dichiara pentito del «peccato atroce che ha commesso contro se stesso»¹⁸. La differenziazione della modalità dell'atto commesso dai due coniugi risulta appropriata a due tecniche che vengono assimilate al genere di colui o colei che si accinge a questo passo decisivo della propria vita.

¹⁶ Cfr. di chi scrive *Veleno. Credenze, crimini, saperi nell'Italia moderna*, Il Mulino, Bologna, 2010.

¹⁷ G. Feltman, *Tractatus de cadavere inspiciendo, in cuius recessu, prater ea quae in fronte promittuntur, varia de funeribus, sepulturis, medicis, vulneribus, venenis, cruentationibus, similisque argumenti rebus edissentantur*, "typis Remberti Huysman", Groninga, 1673, p. 70.

¹⁸ Vedi, più ampiamente, M. Barbagli, *Congedarsi dal mondo* cit., p. 56.

II. Passiamo ora a toccare alcuni aspetti del problema dal punto di vista della trattatistica giuridica e degli spazi che essa apre alla verifica da parte della scienza medica. La *lex Cornelia de sicariis et veneficis*, promulgata in età repubblicana sotto Silla, garantiva il fondamento per la punizione dell'omicidio nelle sue fattispecie, e dunque anche del veneficio; ma continuò anche in seguito ad offrire ai giuristi un punto di riferimento essenziale per la sanzione del reato, tanto che la troviamo menzionata in questo senso nella voce *Poison* dell'*Encyclopédie* di Diderot e D'Alembert, che sottolinea come «cette manières de procurer la mort» sia una «des plus barbares et des plus cruelles»¹⁹. La norma esprimeva un'attenzione e un timore per il ricorso allo strumento del veleno, e riprendeva la critica e il biasimo del Senato contro il veneficio quale arma di lotta politica indegna della tradizione romana. Infatti, come scriveva Tacito, «non con la frode, né occultamente, ma con le armi e a viso aperto il popolo romano si vendica sui suoi nemici»²⁰.

In conformità al dettato della *lex Cornelia* i giuristi della prima età moderna sottolineano la circostanza aggravante rappresentata dall'uso di sostanze tossiche per causare la morte rispetto al semplice omicidio perpetrato con un'arma. Il veneficio si configura come un atto detestabile in quanto realizzato in forma occulta; lo si può qualificare come un delitto «enorme, gravissimum et atrocissimum», e la pena può essere inasprita rispetto a quella dell'omicidio.²¹ La valutazione era dunque coerente alla lettera e allo spirito del diritto romano che dichiarava esplicitamente l'aggravante. Si trattava di un'opinione largamente condivisa nell'Europa cinquecentesca, come è dimostrato anche dall'opera già ricordata all'inizio di Josse de Damhouder che, fondandosi su Baldo degli Ubaldi, qualifica come *proditor* l'avvelenatore, al quale è dunque destinata la pena di morte, oltre la confisca dei beni²².

¹⁹ *Dig.*, XLVIII, 8; *Encyclopédie*, t. XII, p. 885.

²⁰ «Non fraude neque occultis sed palam et armatum populum Romanum hostes suos ulcisci»; cfr. J.-L. Ferrary, *Lex Cornelia de sicariis et veneficis*, «Athenaeum», LXXIX, 1991, pp. 417-434.

²¹ R. a Valle, *Consiliorum sive responsorum [...] liber primus*, Giovanni Battista Somasco, Venezia, 1571, c. 33v; Id., *Consiliorum sive responsorum [...] liber tertius*, Giovanni Battista Somasco, Venezia, 1577, cc. 34v, 36r.

²² de Damouder, *Praxis rerum criminalium* cit., p. 174.

Il giurista di Bruges seguiva, nell'attenzione e nell'esame del reato di veneficio, schemi di lettura e di interpretazione coerenti agli autori di diritto criminale le cui opere circolavano ampiamente, anche grazie allo sviluppo dell'arte della stampa. Restando in ambito italiano, un'esposizione accurata e puntuale sull'uso criminoso del veleno si deve al friulano Tiberio Deciani, professore a Padova. Questi elabora la materia accostando le fonti



LXXIV. De homicidio per venenum

del diritto ai testi del pensiero classico, della letteratura e della teologia, e facendo riferimento ad alcune vicende giudiziarie del suo tempo²³. Nella parte dedicata alla trattazione del suicidio, l'autore ricorda di esser stato diretto testimone del caso di uno speciale veneziano che, dopo aver condotto una vita dispendiosa per il vizio del gioco e per la frequentazione di prostitute, aveva commissionato ad un mugnaio l'assassinio di una ricca parente da cui sperava di ereditare. Arrestato e processato, il farmacista era stato condannato ad esser trascinato da un cavallo per le calli della città, ad aver la mano amputata sul luogo del delitto ed infine ad esser fatto a pezzi a colpi di scure. Ma uno dei fratelli che lo aveva visitato in carcere prima dell'esecuzione della sentenza, era riuscito a passargli, baciandolo, una noce che aveva al suo interno del veleno: l'uomo rompe con i denti la noce, beve il tossico e muore. Tuttavia la giustizia della Repubblica non arresta il suo corso: i familiari che hanno consentito al fratello di sottrarsi al supplizio vengono multati e poi banditi, mentre il cadavere del suicida è trasportato in barca sul Canal Grande per esser poi smembrato dal carnefice con una tenaglia arroventata²⁴.

²³ M. Sbriccoli, *Lex delictum facit. Tiberio Deciani e la criminalistica italiana nella fase cinquecentesca del penale egemonico*, in M. Cavina (a cura di), *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, Forum, Udine, 2004, p. 106. Per un'informazione più approfondita delle posizioni dei giuristi della prima età moderna in merito al veneficio cfr. A. Pastore, *Veleno* cit.

²⁴ T. Deciani, *Tractatus criminalis* cit., pp. 86, 91.

L'analisi del testo consente di focalizzare alcuni punti cruciali della questione. In primo il crimine di veneficio si qualifica come *enormissimum* e *atrocissimum*, fondato sull'insidia e sul tradimento; esso anzi è una sorta di *proditio*, consumata con l'inganno e difficile da scoprire. Da questi elementi derivano gli inasprimenti nella procedura: il giudice deve dunque essere più disposto ad adottare la tortura che può essere messa in atto senza limitazioni, aggirando le regole dello *ius commune* e utilizzandola in qualsiasi giorno dell'anno, anche in quelli più sacri della liturgia cristiana²⁵. Un caso concreto proposto come esempio è quello di un chierico che versa il veleno nel calice della messa mescolandolo al vino: in tal modo il sangue di Cristo che redime le anime dei peccatori è invece volto alla soppressione fisica dei corpi²⁶. Il Deciani si appoggia in realtà alle chiose di un canonista spagnolo, Juan Bernardo Diaz de Lugo, il quale, dopo aver illustrato le pene tutto sommato lievi per i chierici colpevoli di veneficio (la *depositio* dall'ufficio e la *detrusio* in monastero per cinque o sette anni), sottolinea il carattere abominevole di tale crimine. Già nell'opinione del giurista iberico l'ecclesiastico colpevole di aver versato il liquido letale nel calice di chi celebrava i sacri misteri merita una sanzione esemplare, e dunque di esser consegnato nelle mani di una corte secolare, senza lo scudo dei privilegi riservati all'ordine sacerdotale²⁷.

Nell'affrontare l'argomento della punizione del veneficio, Tiberio Deciani riporta la comune opinione del suo tempo favorevole all'impiego della pena capitale, diversamente dalla tradizione del diritto romano che praticava la deportazione in un'isola, il sequestro dei beni per i cittadini abbienti e l'invio *ad bestias* per i ceti bassi della gerarchia sociale. Ma non manca un richiamo alla normativa contemporanea quando l'autore si riferisce alla Costituzione di Carlo V del 1532, che uniforma la procedura penale nei territori imperiali, e affronta il

²⁵ Ivi, pp. 120, 123, 124. Anche il noto criminalista romano Prospero Farinacci concorda a pieno con la linea di rigore illustrata dal Deciani: dato che il reato è difficile da provare, il giudice deve ricorrere senza indugi agli strumenti di tortura, anche solo in presenza di lievi indizi di colpevolezza (P. Farinacci, *Praxis et theoricae criminalis pars quarta. De crimine laesae maiestatis, de homicidio...*, "sumptibus Iacobi Cardon", Lione, 1631, pp. 164-165).

²⁶ T. Deciani, *Tractatus criminalis* cit., p. 120.

²⁷ I.B. Diaz de Luco, *Practica criminalis canonica, in qua omnia fere flagitia, quae a clericis committi possunt, cum eorum poenis describuntur*, apud Gulielmum Rovillium, Lione, 1554, pp. 196-198.

discorso degli indizi che possono far scoprire l'avvelenatore, nonché il giuramento che viene imposto agli speciali di non vendere illecitamente prodotti tossici²⁸. Questa attenzione rivolta al testo della *Carolina* per quanto attiene il reato di veneficio, contribuisce a caratterizzare l'attività del Deciani come quella di un giurista particolarmente attento alla formulazione di norme prescrittive e di regole procedurali nel penale. Si tratta di testi di pratica criminale che mostrano – secondo l'analisi di Mario Sbriccoli – «la matrice formativa della nascente centralizzazione legislativa», anche se la discussione del profilo dei reati e la proposta normativa del professore di Padova non si apprezzano per novità di intenti né per originalità di soluzioni²⁹.

Nelle pagine dei giuristi che trattano del penale si apre un discorso importante quando emerge il rapporto che deve configurarsi nella procedura giudiziaria fra il sapere del diritto e l'arte della medicina. Nei trattati dei criminalisti in genere si riteneva opportuno che in caso di incertezza sulla diagnosi della morte si dovesse disporre una perizia accurata sul corpo per accertare la fondatezza dell'accusa di veneficio. La ricerca degli elementi di colpevolezza era alla base del lavoro di indagine del giudice, soprattutto nell'ambito criminale, dove le prove avrebbero dovuto essere evidenti e luminose, anzi «luce meridiana clariores», come scriveva Ippolito Marsili in un suo *consilium*³⁰. Di conseguenza, alcuni giuristi si dimostrano attenti a cogliere la specificità del reato di veneficio, delegando consapevolmente una fase importante dell'inchiesta alla dottrina e alla conoscenza pratica dei medici. Chi padroneggiava la norma penale non era ignaro che lo statuto della scienza del corpo, e dunque nel nostro caso la conoscenza dei veleni, la loro classificazione e la verifica della loro efficacia, fossero di esclusiva pertinenza dei medici, come emerge anche da una precisa affermazione dello stesso Deciani³¹.

²⁸ T. Deciani, *Tractatus criminalis*, cit., pp. 122, 123. Vedi in particolare l'articolo 37 della *Carolina* sugli indizi di un sospetto avvelenamento (J.H. Langbein, *Prosecuting Crime in the Renaissance England, Germany, France*, Harvard University Press, Cambridge Mass., 1974, p. 277).

²⁹ M. Sbriccoli, *Histoire sociale, dimension juridique: l'historiographie italienne récente du crime et de la justice criminelle*, «Crime, Histoire et Sociétés / Crime, History and Societies», 11, 2007, p. 145; E. Spagnesi, *Deciani, Tiberio*, in *DBI*, 33, Roma, 1987, p. 541; M. Sbriccoli, *Lex delictum facit cit.*, pp. 91-119.

³⁰ I. Marsili, *Consiliorum criminalium volumina duo*, [Giacomo Giunta], [Lione], 1531, c. 3v.

³¹ T. Deciani, *Tractatus criminalis* cit., p. 119 («et quae singula quae sint non est nostri instituti hic explicare: hoc enim ad medicos spectat»).

Quanto ai medici, essi in realtà non sempre si mostrano sicuri di giungere ad una certezza diagnostica nell'individuare la causa di morte, ma ritengono comunque indispensabile il loro sapere e la loro presenza sulla scena dell'indagine e nel decorso della procedura giudiziaria. Infatti il modo migliore di far emergere la presenza del veleno è quello di scegliere un medico competente quando occorre selezionare il cadavere³².

Anche altre voci dal mondo del diritto si pronunciano a favore di una apertura di credito verso la medicina. In un suo trattato dedicato all'esame degli indizi e all'impiego della tortura, il giurista veneto Francesco Casoni da Oderzo osserva che l'uomo è più insidiato dal veleno che dalla spada: dunque il cadavere che rivela una serie di segni sospetti nel colore e nell'enfiagione impone l'esame da parte di quei periti che vantano un'esperienza che i giudici non hanno, specie nella capacità di distinguere se il decesso è avvenuto per l'ingestione di veleno o per l'insorgenza di una patologia cardiaca³³. Anche nei casi di omicidio i giuristi suggerivano, già dalla fine del Duecento, il ricorso alla competenza del sapere medico e chirurgico per capire la natura della ferita o delle ferite che avevano provocato la morte. Dunque il giudice era invitato a fondare il suo giudizio sulle deposizioni e sulle certificazioni degli esperti³⁴. Naturalmente il filtro per selezionare i periti doveva essere accurato, ad esempio evitando di affidarsi allo sguardo e alla parola di quei medici che ritenevano che un unico farmaco fosse valido a contrastare e a neutralizzare ogni possibile malattia³⁵. Altri giuristi nei loro repertori apparivano

³² «The best way to make it manifest is to open the body and have an expert and wise physitian»: D. Sennertus, N. Culpeper, A. Cole, *The Sixth Book of Practical Physik of Occult or Hidden Diseases*, Peter Cole, London, 1662, p. 33.

³³ L'autore unisce il discorso sui segni propri dell'effetto di sostanze tossiche con le credenze diffuse su tale effetto: «mortuus veneno cogniscitur tum ex livoribus in toto corpore et spumis ore fluentibus, tum si cremetur corpus cor illaesum remanet a veneno praeservatum» (F. Casoni, *De indiciis et tormentis libri duo*, Comin da Trino, Venezia, 1557, cc. 11v-12r).

³⁴ Per quanto scriveva in proposito Alberto da Gandino, cfr. M. Lucchesi, *L'animus occidendi e l'animus deliberatus nei consilia di area lombarda (secoli XIV-XVI)*, in *Studi di storia del diritto*, I, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 302-303. In generale vedi A. Pastore, *Il medico in tribunale. La perizia medica nella procedura penale di antico regime (secoli XVI-XVIII)*, Casagrande, Bellinzona, 1998.

³⁵ «De iudicibus idem dicemus quod de imperitis medicis dicere solemus, qui uno collyrio opinantur morbos omnes sanari possint» (G. Menochio, *Consiliorum sive responsorum [...] liber primus*, Venezia, Francesco Ziletti, 1580, c. 192v.).

meno scaltriti e si attenevano a schemi più generici, attribuendo l'eventuale presenza di segni visibili sulla superficie esterna del corpo (livori diffusi; schiuma alla bocca) come un effetto esclusivo del veleno nell'organismo, e continuando a dar credito a credenze antiche, come l'idea che il cuore dell'avvelenato restasse incombusto in caso di cremazione del cadavere³⁶.

Anche in testi più brevi e di portata pratica, come i pareri d'ufficio o di parte richiesti agli esperti del diritto, emerge con nettezza che ai medici viene attribuito un ruolo rilevante quando non compiutamente decisivo. Orazio Giovagnoni, docente di diritto canonico nello Studio di Bologna, si pronuncia nella vicenda giudiziaria di uno speziale di Modena che avrebbe cercato di eliminare un nobile della città aggiungendo deliberatamente allo zucchero, con cui questi aveva condito dei finocchi, anche un quantitativo di "cerrusa" (biacca, cioè una polvere a base di carbonato di piombo che per il colore poteva confondersi con lo zucchero). In questo caso il giurista mette in rilievo l'imprecisione delle deposizioni dei medici e il fatto che i loro pareri erano stati richiesti nella fase del processo informativo. Gli esponenti dell'arte sanitaria infatti avrebbero dovuto essere coinvolti dopo la confessione dello speziale per riferire sulla qualità e sulla dose di cerrusa necessaria per indurre la morte, oltre che sulla specificità dei sintomi attribuiti alla tossicità del carbonato di piombo. In qualche modo il giurista viene così a rivestire i panni del medico e indica i segni sicuri della "cerrusa" quando agisce sul corpo (variazione del colore dell'urina, biancore della lingua, annerimento dei denti, sensazione di soffocamento, tosse, ecc.) rispetto a quelli generici indotti da un veleno qualsiasi (sudore, vomito, mal di capo, dolori di stomaco, ecc.). Il *consilium* si chiude con la richiesta di assoluzione del farmacista, motivata anche perchè si era dato luogo a tre sedute di tortura (due volte i tratti di corda e una volta il tormento della capra) senza però il sostegno di un adeguato numero di indizi validi, rendendo dunque nulla la confessione del presunto reato³⁷.

³⁶ G. Bertachini, *Repertorium [...] Quarta pars*, Nicolò Bevilacqua e soci, Venezia, 1570, c. 290r.

³⁷ O. Giovagnoni, *Consiliorum et responsorum [...] liber primus nunc primum in lucem editus*, eredi di Giovanni Rossi, Bologna, 1625, *Responsum XXVIII*, pp. 156-160. Anche il *Responsum XXIX* fa riferimento alla causa dello speziale modenese e discute l'applicazione o meno della pena ordinaria nei delitti atroci, qualora non segua l'effetto desiderato (pp. 160-164).

Ma l'esposizione più accurata della relazione che intercorre fra il giudice e il medico si rileva nelle pagine del già ricordato scritto di Tiberio Deciani. Discutendo sia della natura delle sostanze tossiche sia degli indizi che suggeriscono di fondare un verdetto di morte per avvelenamento, l'autore non si limita ad enunciare i classici fondamenti romanistici e le raccolte dei pareri dei giuristi ma entra a contatto diretto con la dottrina medica. Egli ammette che le conoscenze sulle proprietà e sulla composizione dei veleni nonché sui loro effetti sul corpo umano appartengono alla cultura dei medici: dunque è a loro e alle loro opere che il giudice deve ricorrere in caso di necessità e di incertezza³⁸. Il Deciani sembra muoversi a suo agio fra i richiami puntuali alla *Historia naturalis* di Plinio ed ai commentatori cinquecenteschi di Dioscoride, quali Pietro Andrea Mattioli e Jean Ruel, per qualificare alcune sostanze pericolose di origine vegetale o minerale. Inoltre, indicando i segni che il giudice può osservare sull'individuo avvelenato e poi sul suo cadavere, egli elenca il colorito livido, il vomito, il gonfiore corporeo, l'annerimento delle unghie; ma osserva in conclusione che la parola definitiva deve spettare ai medici, essendo consapevole che alcune di queste evidenze possono derivare anche da altri fattori, come il disordine e lo squilibrio degli umori interni³⁹.

Anche nella *Pratica universale* del romagnolo Marcantonio Savelli, un manuale di uso corrente da parte dei giuristi e soprattutto dei giudici, la voce dedicata all'impiego criminoso del veleno si propone di aiutare il magistrato a riconoscerne i segni nel cadavere per non esser ingannato da quei periti che si dimostrano tutt'altro che imparziali negli scritti e nelle testimonianze che presentano, e «sempre procurano d'escludere li delitti et aiutare li delinquenti»⁴⁰. Sono pertanto i medici ad attestare il corpo del delitto, e devono dunque dichiarare sotto giuramento che la vittima è stata avvelenata «non di semplice credulità ma certitudinariamente» e che di conseguenza «i

³⁸ T. Deciani, *Tractatus criminalis* cit., p. 119.

³⁹ *Ibidem*, pp. 119, 123. Su una corretta interpretazione dei segni e dei sintomi cfr. il saggio di G. Ongaro, *La distinzione tra sintomi e segni nella moderna medicina clinica*, in Id., *Storie di medici e di medicina*, Il Poligrafo, Padova, 2008, pp. 235-245.

⁴⁰ M. Savelli, *Pratica universale*, nella stamperia della Stella, Firenze, 1665, pp. 412-416. Si veda sulla carriera e gli scritti dell'autore lo studio di D. Edigati, *Una vita nelle istituzioni. Marc'Antonio Savelli giurista e cancelliere fra Stato pontificio e Toscana medicea*, Edizioni dell'Accademia degli Incamminati, Modigliana, 2005, ed in particolare pp. 50-54 a proposito della *Pratica*.

segni del cadavere esposti avanti gli occhi siano veramente di propinato veleno»⁴¹. Se invece il cadavere non è più disponibile, il giudice deve ricorrere a testimoni che hanno in precedenza rilasciato una deposizione che conferma la morte del veleno sulla base di segni chiari e certi. Se tale causa del decesso viene riportata alla circolazione di notizie ed alla «pubblica voce e fama», a dare sostanza ad un elemento di prova così tenue e soggettivo occorre che tali voci siano convalidate dal sapere di un esperto in medicina, che confermi la compatibilità dei segni descritti con quelli propri dell'azione del veleno. Il rilievo attribuito alle competenze dei periti fa sì che la confessione del reo non sia un elemento sufficiente a stabilire che la morte è avvenuta a seguito di avvelenamento, ma debba essere avvalorata dal parere del medico: questi infatti deve accertare se il veleno «nella quantità e qualità che si tratterà sia stato atto a cagionare la morte e propinato o da umori corrotti generato». Quanto alla gravità del reato, che viene considerato «abominevole» dalla *Pratica* del Savelli, come si desume anche dal fatto che la sanzione penale non ammette privilegi di rango e di nobiltà e che tutti i rei vengono colpiti senza distinzioni con la pena «vituperosa» della forca⁴².

Nonostante queste minacciose disposizioni, il veneficio continuò ad essere utilizzato - come si è visto all'inizio - anche se il ritrovato di Marsh consentiva di giungere ad una individuazione certa dell'uso del veleno, almeno per quanto concerneva i preparati arsenicali. Non mancano tuttavia impressioni ed opinioni che riflettono sul problema rapportandolo al dato storico e al discorso etico che esso sottintende. Scorrendo le pagine di Francesco Puccinotti, uno studioso dell'Ottocento che combinava le competenze cliniche con le conoscenze medico-forensi e con l'attenzione alla storia delle dottrine mediche, si ritrovano affermazioni di questo tono:

Assai diversa è la condizione in che si trovano oggi le leggi e la medicina riguardo alla storia del veneficio. Quella parte che apparteneva ne' remoti tempi alla credulità e alla superstizione, oggi, condotta al tribunale del buon senso, ha avuto da questo per ogni dove una condanna inappellabile. L'altra del veneficio reale ed assoluto, considerato come mezzo di suicidio, si è fatto assai più raro che ne' remoti tempi perchè da un lato la religione lo minaccia, dall'altro la società non lo ammira più come eroismo⁴³.

⁴¹ M. Savelli, *Pratica universale* cit., p. 413.

⁴² *Ibidem*, p. 414.

⁴³ F. Puccinotti, *Lezioni di medicina legale*, Borroni e Scotti, Milano, 1856, p. 184.

Dunque il Puccinotti traccia una linea di separazione fra gli antichi, dei quali egli aveva ripercorso storie di venefici e di malefici e di «incanti», ed i moderni che hanno rifiutato opinioni fantasiose e credenze superstiziose; inoltre l'incivilimento progressivo e la disciplina imposta dalle regole sociali e religiose hanno dissuaso la pratica del suicidio, almeno nelle sue forme di eroismo individuale⁴⁴. In generale, l'alleanza fra medicina e diritto porta a realizzare una giustizia più equa e a «promuovere quel moto costante del corpo sociale, intento sempre a migliorare lo stato degl'individui che lo stabiliscono»⁴⁵. E questo valeva anche per le indagini giudiziarie concernenti il veleno. Quanto al suicidio, Puccinotti non sembrava sensibile a quelle correnti di pensiero che tendevano ad attenuare il biasimo morale e la condanna sociale nei confronti di quest'atto; né poteva prevedere che l'uso degli antidepressivi e in generale delle terapie psichiatriche avrebbero contribuito a lenire le sofferenze che spingono uomini e donne a togliersi la vita⁴⁶.

⁴⁴ Vedi ora, ampiamente sull'argomento, M. Barbagli, *Congedarsi dal mondo* cit.

⁴⁵ F. Puccinotti, *Lezioni di medicina legale* cit., p. 7.

⁴⁶ Barbagli, *Congedarsi dal mondo* cit., *Introduzione*.

Fotocomposizione:

COMPOSTAMPA DI MICHELE SAVASTA - PALERMO

Tel. 091.6517945

Stampa:

PUNTO GRAFICA MEDITERRANEA S.R.L. - PALERMO

per conto dell'Associazione no profit "Mediterranea"

Marzo 2011